V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo *(Esame e rinvio)* 56

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 85

SEDE REFERENTE

Giovedì 12 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 18.20.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che la Commissione avvia oggi l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

Ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta in videoconferenza secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento.

Avverte inoltre che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute per l'esame dei disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Dà, quindi, la parola ai relatori per il proprio intervento introduttivo.

Angelo ROSSI (FDI), *relatore,* intervenendo anche a nome degli altri relatori, D'Attis, Gusmeroli e Romano, fa presente, innanzitutto, che il disegno di legge C. 3174-*bis*, del quale la Commissione avvia oggi l'esame, a conclusione di un ampio ciclo di audizioni, risulta suddiviso, secondo quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, in due sezioni. La prima sezione dispone, per ciascun anno del triennio di riferimento, il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici di finanza pubblica. La seconda sezione evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Osserva, in particolare, che il disegno di legge di bilancio si compone, nella prima sezione, di 137 articoli.

Nell'ambito della seconda sezione, che si compone degli articoli da 138 a 157, gli articoli da 138 a 153 dispongono l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata e degli stati di previsione dei singoli Ministeri e contengono norme di natura contabile, volte a regolare modalità di gestione ovvero a disporre determinazioni meramente quantitative che le leggi vigenti rinviano alla legge di bilancio. Con gli articoli 154 e 155 vengono approvati, rispettivamente, il totale generale della spesa ed il quadro generale riassuntivo. L'articolo 156 e reca disposizioni diverse, mentre l'articolo 157 dispone che la presente legge entri in vigore il 1° gennaio 2027, salvo quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, sull'entrata in vigore delle disposizioni in materia di revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato.

Venendo alle disposizioni della prima sezione del disegno di legge, segnala che il Titolo I è composto dal solo articolo 1, che fissa, mediante rinvio all'allegato I annesso al provvedimento, per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario. Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente ed è il risultato della differenza tra le entrate finali e le spese finali e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle « partite finanziarie ».

In base a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. In base a quanto stabilito dalla citata legge n. 196 del 2009, tali obiettivi per il triennio di riferimento della legge di bilancio sono aggiornati dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.

Fa presente che anche quest'anno, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026 e presentato alle Camere nella stessa data. Per il triennio di riferimento 2027-2029 del disegno di legge di bilancio, il predetto Documento prevede un indebitamento netto programmatico in percentuale del PIL pari 3,4 per cento nel 2027, 3,2 per cento nel 2028 e al 2,3 per cento nel 2029. Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente il 13 ottobre 2026 con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei componenti, della risoluzione n. 6-00298 della Camera, e della risoluzione n. 6-00240 del Senato.

Come specificato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea e nelle more dell'adeguamento del quadro normativo nazionale alle regole previste dalla normativa unionale, il disegno di legge di bilancio e la nota tecnico-illustrativa che sarà successivamente trasmessa sono stati predisposti secondo la struttura e i contenuti previsti dalla vigente disciplina contabile. Essa prevede il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, nonché l'esposizione del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

Dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare, in termini di competenza, risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 132 miliardi di euro nell'anno 2027, 108 miliardi di euro nell'anno 2028 e 71 miliardi di euro nell'anno 2029, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 82 miliardi di euro nell'anno 2027, 79 miliardi di euro nel-

l'anno 2028 e 58 miliardi di euro nell'anno 2029. Tali valori del saldo netto sono coerenti, oltre che con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, anche con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori riportati nell'ambito del quadro programmatico di finanza pubblica individuato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026.

Fa presente, altresì, che il Titolo II, composto dagli articoli da 2 a 10, reca misure di sostegno alle famiglie e alle imprese e in materia fiscale.

L'articolo 2 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per la prima casa, prorogando dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029, la possibilità di usufruire della garanzia massima dell'80 per cento sulla quota capitale dei mutui per i soggetti aventi titolo, ovvero giovani coppie, famiglie monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi IACP, giovani *under* 36 e, a seguito del decreto-legge n. 66 del 2026, persone con disabilità permanente, secondo specifici requisiti di reddito ed età. Il comma 3 dell'articolo 2 dispone il rifinanziamento del Fondo per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 9, dispone a decorrere dal 1° gennaio 2027 l'esenzione a regime dal pagamento della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relativamente a un solo veicolo regolarmente assicurato per persona fisica. Per le autovetture, alimentate a benzina o gasolio, anche in combinazione con altra fonte di propulsione, l'esenzione opera per potenze non superiori a 80 kW; in presenza di più autovetture agevolabili, l'esenzione si applica a quella di minore potenza e, a parità di potenza, a quella per la quale è dovuto il tributo meno elevato. Per i motocicli, l'esenzione è riconosciuta senza limiti di potenza, per un solo mezzo e unicamente a favore dei soggetti non titolari di un'autovettura esente fino a 80 kW. In via residuale, l'esenzione dalla tassa di circolazione si applica a un solo ciclomotore per chi non beneficia delle esenzioni precedenti. L'esenzione opera anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, previo accordo con ciascuna autonomia. A ristoro del mancato gettito di un tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome, il comma 8 dispone trasferimenti compensativi alle regioni e alle province autonome pari a 2.293,5 milioni di euro per il 2027, 2.316,2 milioni per il 2028, 2.338,8 milioni per il 2029 e 2.361,5 milioni annui a decorrere dal 2030, calcolati al netto della quota riferita al Friuli-Venezia Giulia, dove il tributo ha natura erariale, e del 30 per cento dell'importo riferito alla Sardegna. Il comma 9 abroga l'articolo 2 del decreto-legge n. 162 del 2026, che aveva già previsto l'esenzione per il solo anno 2027. I commi da 10 a 14 dell'articolo 3 riconoscono, a decorrere dal 2027, un contributo annuale fino a 385,71 euro per la spesa del bollo auto sostenuta dai nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne al 1° gennaio, riferito a una sola autovettura omologata da 6 a 9 posti, a benzina o gasolio, con potenza non superiore a 133 kW. Il contributo non rileva ai fini dell'ISEE. All'erogazione provvede l'INPS, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con autorizzazione di spesa di 18.342.000 euro annui a decorrere dal 2027.

L'articolo 4, comma 1, ricolloca le disposizioni sui bonus edilizi nel Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, istituendo il nuovo Capo 01 con gli articoli 360-*bis*, relativo al *sismabonus*, 360-*ter*, relativo all'*ecobonus*, e 360-*quater*, che disciplina il *bonus* ristrutturazioni e *bonus* mobili. La norma proroga per l'anno 2027 l'aliquota maggiorata al 36 per cento, in luogo del 30 per cento a regime, elevata al 50 per cento per gli interventi sull'abitazione principale, rispetto al 36 per cento a regime, confermando il tetto di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, con detrazione ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Viene altresì confermato il bonus mobili al 50 per cento delle spese documentate entro il limite di 5.000 euro. Il comma 2 dell'articolo 4 dispone il rifinanziamento nella misura di 50 milioni di euro per l'anno

2027 del contributo per l'acquisto di grandi elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, demandando a un decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione di criteri e modalità di concessione.

L'articolo 5, mediante l'introduzione dell'articolo 360-*quinquies* nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva, cosiddetta cedolare secca, al 21 per cento sui redditi derivanti dalla locazione di immobili commerciali di categoria C/1, che ricomprendono negozi e botteghe, di superficie fino a 200 metri quadrati, limitatamente ai contratti stipulati nell'anno 2027. L'aliquota è ridotta al 10 per cento per i predetti immobili commerciali situati nei comuni capoluogo di città metropolitana. Per i contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato stipulati nel 2027, l'aliquota della cedolare secca è ridotta al 5 per cento per i canoni percepiti negli anni dal 2027 al 2031, e ulteriormente ridotta all'1 per cento se il conduttore, all'atto della stipula, ha un'età inferiore a 36 anni; tali aliquote agevolate si applicano anche ai canoni derivanti dal primo rinnovo dei contratti stipulati nel 2027, purché percepiti entro il 31 dicembre 2031. Al contrario, per le locazioni commerciali l'agevolazione non è estesa al rinnovo contrattuale. Sono inoltre previste specifiche clausole antielusive.

L'articolo 6 dispone l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota al 5 per cento per gli incrementi retributivi corrisposti nel 2027 ai dipendenti del settore privato in attuazione di contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel quadriennio 2024-2027, a condizione che il reddito da lavoro dipendente percepito nel 2026 non sia superiore a 33.000 euro. Il beneficio concerne, con riferimento ai ratei corrisposti nel 2027, anche gli incrementi aventi decorrenza nel 2025 o nel 2026, mentre ne sono esclusi gli arretrati relativi ad anni precedenti la sottoscrizione del contratto. In caso di rinnovo contrattuale sottoscritto nel corso del 2027, opera una clausola di pro-quota temporale mensile.

L'articolo 7 estende all'anno 2027 l'imposta sostitutiva IRPEF al 15 per cento per le maggiorazioni e indennità corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e lavoro a turni, entro un imponibile massimo di 1.500 euro e a favore dei titolari di reddito da lavoro dipendente 2026 non superiore a 40.000 euro.

L'articolo 8 riconferma, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2027, l'erogazione di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte per prestazioni di lavoro straordinario festivo o notturno a favore dei lavoratori dipendenti del comparto turistico, ricettivo, termale e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, con reddito da lavoro dipendente 2026 non superiore a 40.000 euro.

L'articolo 9, comma 1, innalza per il solo anno 2027 da 50.000 a 55.000 euro la soglia del secondo scaglione dell'imposta sui redditi, riducendo dal 43 al 33 per cento l'aliquota marginale sulla fascia compresa tra 50.000 e 55.000 euro, con una riduzione di gettito stimata in 1.166 milioni di euro nel 2027, 495,7 milioni nel 2028 e 212 milioni nel 2029. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 innalzano a regime da 85.000 a 100.000 euro la soglia di ricavi o compensi per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario con esclusivo riferimento all'IRPEF, alle relative addizionali e al regime contributivo agevolato, mentre ai fini dell'IVA permane ferma la soglia di 85.000 euro. La soglia di fatturato superata la quale la fuoriuscita dal forfetario è immediata nello stesso anno viene fissata a 115.000 euro ai fini IRPEF, restando invece confermata a 100.000 euro ai fini IVA. Viene infine estesa anche al 2027 l'elevazione da 30.000 a 35.000 euro, introdotta dalla legge di bilancio 2025 e confermata per il 2026, della soglia di reddito da lavoro dipendente o assimilato percepito nell'anno precedente che preclude l'accesso al regime forfetario.

L'articolo 10 proroga per l'anno 2027 il regime transitorio di tassazione agevolata per i dividendi distribuiti ai lavoratori dipendenti in attuazione di piani di partecipazione finanziaria e derivanti da azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato. Tali somme sono imponibili ai fini delle imposte sui redditi nella misura ridotta del 50 per cento, entro l'importo massimo di 1.500 euro annui, con una perdita di gettito stimata in 21 milioni di euro per il 2027. Si ricorda, inoltre, che per i premi di risultato erogati nel 2026 e 2027 l'imposta sostitutiva si applica con aliquota ridotta all'1 per cento entro il limite di 5.000 euro.

Segnala che il Capo II del Titolo II, composto degli articoli da 11 a 14, reca misure di sostegno alle imprese. L'articolo 11 estende all'anno 2027 l'esenzione totale o parziale IRPEF per i redditi dominicali e agrari posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, inserendo il nuovo articolo 363-*bis* nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, che prevede l'esenzione al 100 per cento fino a 10.000 euro, concorso al 50 per cento tra 10.000 e 15.000 euro, concorso ordinario oltre 15.000 euro.

L'articolo 12 introduce per il triennio 2027-2029 un credito d'imposta in misura non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ciascun anno dal 2027 al 2029 per i canoni di abbonamento di beni strumentali immateriali avanzati, erogati mediante servizi e soluzioni di *cloud computing*. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 disciplinano l'utilizzo del credito di imposta, prevedendo che lo stesso sia utilizzabile esclusivamente in compensazione, mentre al comma 4 si prevede l'emanazione di un decreto interministeriale di concerto tra il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze volto a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura.

L'articolo 13 riapre i termini per l'assegnazione e la cessione agevolata di beni immobili non strumentali e di beni mobili iscritti in pubblici registri ai soci, nonché per la trasformazione delle relative società commerciali in società semplici, da perfezionare entro il 30 settembre 2027, applicando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8 per cento sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto. Sulle riserve in sospensione d'imposta annullate si applica un'imposta sostitutiva del 13 per cento. L'imposta di registro proporzionale è dimezzata e le ipocatastali si applicano in misura fissa di 200 euro. Viene altresì riaperta la disciplina dell'estromissione dei beni immobili strumentali per le imprese individuali posseduti al 30 settembre 2026, a condizione che l'estromissione sia posta in essere tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2027, con versamento dell'imposta sostitutiva dell'8 per cento entro il 30 novembre 2027 e il 30 giugno 2028.

L'articolo 14 introduce l'articolo 364-*ter* nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, riproponendo per le società di capitali, gli enti commerciali e le società di persone la rivalutazione dei beni immobili d'impresa, escluse le aree fabbricabili e gli immobili merce, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2025, da eseguire nel bilancio dell'esercizio successivo. Il saldo attivo di rivalutazione imputato a patrimonio netto può essere affrancato, in tutto o in parte, applicando un'imposta sostitutiva del 10 per cento. Ai fini del riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni, a decorrere dal terzo esercizio successivo, è dovuto il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8 per cento per gli immobili ammortizzabili e al 4 per cento per gli immobili non ammortizzabili. Le imposte sostitutive vanno versate in unica soluzione entro il termine di saldo delle imposte sui redditi.

Per quanto riguarda il Titolo II, Capo III, composto dagli articoli da 15 a 22, fa presente che esso reca misure in materia di redditi di natura finanziaria, intermediari finanziari e imprese del settore energetico.

In particolare, l'articolo 15 modifica gli articoli 42 e 46 del Testo unico dei tributi erariali minori di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024, raddoppiando le aliquote dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Nello specifico, l'aliquota sui trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti partecipativi sale dallo 0,4 allo 0,8 per cento, mentre l'aliquota sulle negoziazioni ad alta frequenza sale dallo 0,04 allo 0,08 per cento.

L'articolo 16 innalza dal 50 al 55 per cento la quota imponibile ai fini IRES degli utili percepiti dagli enti non commerciali, comprese le fondazioni bancarie, novellando l'articolo 153 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, con maggiori entrate stimate in 16,1 milioni di euro nel 2027 e 21,5 milioni a regime dal 2028.

L'articolo 17 inserisce l'articolo 307-*bis* nel nuovo nel Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, introducendo un'imposta di uscita, cosiddetta *exit tax*, sulle plusvalenze latenti relative a partecipazioni e strumenti finanziari in capo alle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale all'estero, qualora abbiano risieduto in Italia per almeno sei degli ultimi dieci anni e posseggano attività finanziarie di valore normale non inferiore a 800.000 euro. Il nuovo articolo 307-*bis* individua le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale fuori del territorio dello Stato e che hanno mantenuto la residenza fiscale nel territorio dello Stato per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta antecedenti il trasferimento come i destinatari della nuova imposta, e fissa in almeno 800.000 euro il valore normale complessivo dei beni e dei diritti rilevanti ai fini dell'imposta.

L'articolo 18 prevede l'incremento dell'addizionale IRES per il settore finanziario e modifiche all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita. Il comma 1 introduce l'articolo 362-*bis* nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, disponendo per i periodi d'imposta 2027 e 2028 un incremento di 3 punti percentuali dell'addizionale IRES per il settore finanziario e assicurativo: l'aliquota sale al 30,5 per cento per banche, intermediari finanziari e Banca d'Italia e al 27 per cento per le imprese di assicurazione. A favore sia degli intermediari finanziari sia delle compagnie di assicurazione è riconosciuta una detrazione d'imposta fino a concorrenza di 200.000 euro per ciascun periodo d'imposta. Le nuove DTA iscritte a fronte di tale addizionale non sono trasformabili in credito d'imposta né rilevano ai fini del relativo canone. Il comma 2, novellando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 33 del 2025 con decorrenza dall'anno 2026, eleva dall'1,25 all'1,285 per cento il tetto massimo del credito d'imposta oltre il quale le imprese di assicurazione riducono l'imposta da versare sulle riserve matematiche dei rami vita.

L'articolo 19 rimodula la disciplina delle deduzioni per i settori finanziario ed energetico. I commi 1 e 2 riducono dal 90 al 30 per cento la deducibilità ai fini IRAP delle quote di ammortamento dei beni strumentali e delle altre spese amministrative per gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, confermando la deduzione al 90 per cento per le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione dei fondi comuni di investimento e le società di investimenti a capitale variabile, riconoscendo a favore dei soggetti incisi una detrazione forfettaria d'imposta pari a 90.000 euro annui. Il comma 3 dispone che per gli intermediari finanziari, con esclusione degli istituti di moneta elettronica, e per le imprese del settore energetico le spese di pubblicità siano deducibili in tre quote costanti nell'esercizio di sostenimento e nei due successivi. I commi 4 e 5 regolano il calcolo degli acconti con metodo storico e riducono per il 2027 dal 97 al 96 per cento la deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES e IRAP per gli intermediari finanziari diversi da SIM e SGR.

L'articolo 20 dispone che nella determinazione delle basi imponibili IRES ed IRAP degli intermediari finanziari e delle imprese di assicurazione la quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 sia interamente differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2028 ed al successivo. Con esclusivo riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, viene introdotta una modificata alla limitazione temporanea all'uso delle perdite fiscali pre-

gresse e delle eccedenze residue di ACE. Nello specifico, si prevede che sia determinata applicando una percentuale forfetaria pari al 25 per cento, anziché al 42 per cento, del maggior reddito imponibile, relativo sempre al medesimo periodo d'imposta, che emerge per effetto dei differimenti di al presente articolo.

L'articolo 21 incrementa temporaneamente l'aliquota IRAP per le imprese operanti nel comparto energetico. In particolare, il comma 1, dispone l'incremento di 5 punti percentuali, dal 3,9 per cento all'8,9 per cento, dell'aliquota IRAP applicabile ai soggetti operanti nel comparto energetico per il periodo d'imposta 2027, nonché di 3 punti percentuali, dal 3,9 per cento al 6,9 per cento, per i periodi d'imposta 2028 e 2029. Per individuare l'ambito soggettivo di applicazione di tale aliquota IRAP maggiorata, si fa riferimento ai soggetti che svolgono, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici ATECO elencati nella tabella di cui all'Allegato 2 alla presente legge. Per il periodo d'imposta 2027, il comma 2 stabilisce che ai soggetti operanti nel comparto energetico ai sensi del comma 1 si applica esclusivamente l'incremento di 5 punti percentuali. Il comma 3 definisce le modalità di calcolo, secondo il « metodo storico », degli acconti IRAP dovuti per i periodi d'imposta 2027 e 2028. Infine, il comma 4 sancisce divieto di traslazione, diretta o indiretta, del maggior onere fiscale sui prezzi, sulle tariffe e sui corrispettivi dei beni e dei servizi forniti alla clientela.

L'articolo 22 potenzia la deducibilità fiscale dei costi per gli autoveicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio a trazione esclusivamente elettrica o ibrida. Si prevede che l'aliquota di deducibilità salga dall'80 al 90 per cento e il limite massimo di costo fiscalmente riconosciuto viene elevato da 25.822,84 a 35.000 euro.

Fa presente che il Titolo II, Capo IV, composto dagli articoli da 23 a 34, reca misure in materia di giochi e prodotti da fumo.

In particolare, l'articolo 23 adegua i parametri economici degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro, aggiornando i limiti di giocata e vincita e modificando la misura del prelievo erariale unico, nonché introducendo un beneficio fiscale in favore degli apparecchi caratterizzati da una maggiore percentuale di restituzione delle somme giocate.

L'articolo 24 aggiorna la disciplina degli apparecchi senza vincita in denaro, includendovi espressamente gli apparecchi interamente meccanici ed elevando da 1 a 2 euro il costo massimo della partita e, conseguentemente, da 20 a 40 euro il valore massimo del premio. La disposizione consente inoltre la regolarizzazione definitiva degli apparecchi installati prima del 1° gennaio 2003, per i quali il regime transitorio scade il 31 dicembre 2026, mediante autocertificazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, e versamento, entro il 30 aprile 2027, di un importo *una tantum* di 1.000 euro per apparecchio; in mancanza di regolarizzazione cessa l'efficacia del nulla osta provvisorio.

L'articolo 25 introduce una regolamentazione autonoma per gli « *e-games* », ovvero i giochi di pura abilità e intrattenimento digitali erogati su rete locale LAN in sale dedicate, subordinando l'attività ad autorizzazioni biennali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e assoggettandoli all'imposta sugli intrattenimenti con imponibile medio forfetario annuo di 15.000 euro per postazione e di 25.000 euro per i grandi simulatori con aliquota dell'8 per cento.

L'articolo 26 proroga, a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, le concessioni relative alla gestione delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi quelli simulati su rete fisica e le concessioni per la realizzazione e la conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento.

L'articolo 27 proroga al 31 dicembre 2029 le concessioni per la raccolta del gioco del bingo, in scadenza al 31 dicembre 2026, prevedendo, al comma 1, il versamento di indennità mensili commisurate al fatturato prodotto per ciascuna concessione ed introducendo, al comma 2, un criterio di

rideterminazione delle indennità per le concessioni della raccolta del gioco del bingo prorogate dal 1° gennaio 2018. Il comma 3 prevede le modalità di pagamento delle somme pregresse saranno determinate con successivo provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre il comma 4 riduce il limite di distanza da osservare in caso di trasferimento della concessione in altro comune.

L'articolo 28 dispone la proroga a titolo oneroso di quindici mesi, fino al 31 dicembre 2029, della concessione per le lotterie ad estrazione istantanea in scadenza al 30 settembre 2028, allineandola alle altre concessioni e prevedendo che, a fronte della proroga, il concessionario versi un corrispettivo di 188 milioni di euro in due rate di pari importo entro il 31 marzo e il 30 settembre 2027, ascritto interamente a maggiori entrate per il 2027.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina dei giochi numerici affidati in concessione, prevedendo l'istituzione di una nuova estrazione settimanale ordinaria nella giornata del mercoledì per il gioco del Lotto e del Superenalotto.

L'articolo 30 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2027 il contributo amministrativo nazionale di 2 euro sui pacchi *e-commerce* di valore inferiore a 150 euro, in coerenza con il nuovo Codice doganale dell'Unione europea, di cui al Regolamento UE 2026/2108, che introduce la tassa di gestione fissa unionale.

L'articolo 31 adegua la disciplina della lotteria dei corrispettivi, al fine di consentire l'attribuzione delle vincite in modalità istantanea, autorizzando a tal fine l'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'apertura di conti bancari o postali per la gestione del pagamento dei premi, e semplificare il pagamento dei premi di importo inferiore a 3.000 euro, effettuato previa esibizione del titolo e senza obbligo di identificazione del vincitore.

L'articolo 32 introduce una definizione agevolata per il contenzioso sul versamento del debito residuo derivante dalla riduzione compensi 2015 a carico della filiera degli apparecchi da intrattenimento. Rilevo che a fronte della rinuncia ai giudizi pendenti viene riconosciuta una riduzione del dovuto fino al 20 per cento con pagamento in tre rate.

L'articolo 33 anticipa al 1° luglio 2027, in luogo del 1° gennaio 2028, gli aumenti, previsti dalla legge di bilancio 2026, delle aliquote di accisa su sigarette, sigaretti, tabacco trinciato e tabacchi da inalazione senza combustione, dell'onere fiscale minimo per le sigarette, e dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione, estendendo altresì i poteri inibitori dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli rispetto alle vendite non conformi di prodotti solidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco. La disposizione, inoltre, introduce sanzioni amministrative per la violazione del divieto di vendita a distanza di tali prodotti e istituisce un regime autorizzatorio per i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo.

L'articolo 34 reca il riordino della disciplina di commercializzazione e vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina, con l'obiettivo di rendere più omogenea la filiera distributiva e rafforzare i poteri di controllo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma riguarda, in particolare, i prodotti liquidi da inalazione per le sigarette elettroniche, i prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati e i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina. A tal fine, vengono introdotte disposizioni in materia di depositi autorizzati, approvvigionamento dei prodotti, tracciabilità delle operazioni e controlli amministrativi e strumenti cautelari e disciplinari. In particolare, viene previsto che i depositi utilizzati per la fabbricazione e la commercializzazione dei prodotti richiamati debbano rispettare requisiti analoghi a quelli previsti per i depositi fiscali dei tabacchi lavorati e che soggetti che fabbricano o detengono prodotti in altri Stati dell'Unione europea o in Paesi terzi destinati al mercato italiano debbano avvalersi di un soggetto autorizzato titolare di un deposito situato in Italia, rafforzando altresì l'obbligo per i rivendi-

tori autorizzati di approvvigionarsi esclusivamente presso depositi autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di assicurare una separazione tra i diversi livelli della filiera distributiva, la disposizione introduce anche specifiche ipotesi di non cumulabilità tra le autorizzazioni relative alle attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti e quelle relative alla vendita al dettaglio.

Evidenzia, altresì, che il Titolo II, Capo V, composto dagli articoli da 35 a 41, reca misure di contrasto dell'evasione fiscale e altre misure fiscali.

In tale contesto, l'articolo 35 modifica l'articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2025, disponendo l'incremento, dallo 0,5 all'1 per cento per l'anno 2028, e dall'1 al 2 per cento a decorrere dall'anno 2029, dell'aliquota della ritenuta d'acconto nelle transazioni commerciali *business to business* operate all'atto del pagamento delle fatture elettroniche.

L'articolo 36 interviene sulla disciplina della compensazione dei crediti tributari e contributivi, abbassando da 50.000 a 30.000 euro la soglia dell'importo complessivo dei debiti iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione oltre la quale è preclusa la facoltà di avvalersi della compensazione orizzontale, ossia tra crediti e debiti di natura diversa, qualora i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione.

L'articolo 37 reca tre interventi sull'utilizzo dei crediti fiscali. In particolare, viene introdotta una deroga all'utilizzo in compensazione nel 2027 delle quote annuali dei crediti d'imposta relativi all'anno 2023 e derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute per gli interventi per i quali era previsto il cosiddetto *superbonus*, prevedendo che tale quota sia a sua volta ripartita in dieci rate annuali di pari importo. La norma disciplina, altresì, le modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti spettanti a compensazione della maggiore accisa pagata sul gasolio commerciale da parte degli autotrasportatori di cose e persone aventi diritto ai medesimi crediti, introducendo un sistema di controllo preventivo sull'utilizzo in compensazione. Al fine di contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti fiscali, viene infine previsto il divieto della possibilità di acquisire e cedere crediti d'imposta, anche di natura agevolativa in caso di cessazione della partita IVA a seguito del mancato superamento dei controlli o delle contestazioni derivanti dall'analisi dei rischi in sede di apertura di una nuova partita IVA.

L'articolo 38 introduce una disciplina coordinata per la circolazione e le dotazioni stradali. I primi quattro commi affidano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di procedere, con periodicità almeno trimestrale, al raffronto dei dati contenuti in cinque archivi pubblici relativi ai veicoli e alle coperture assicurative, avvalendosi a tal fine dell'Automobile Club d'Italia, e degli altri soggetti individuati con apposito decreto, al fine di individuare i veicoli privi della copertura assicurativa obbligatoria, prevedendo altresì che i relativi esiti possano essere utilizzati per promuovere la regolarizzazione delle posizioni assicurative e siano comunque messi a disposizione degli organi competenti per i controlli e per l'accertamento delle violazioni previste a legislazione vigente. Il medesimo articolo 38 prevede, inoltre, la facoltà di richiedere targhe personalizzate per autoveicoli e motoveicoli con combinazioni alfanumeriche scelte dall'utente, destinando le maggiori entrate derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate a un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, destinato ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali.

L'articolo 39 riduce dal 26 al 19 per cento l'aliquota della detrazione spettante ai fini IRPEF e ai fini IRES per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti e movimenti politici.

L'articolo 40 differisce, dal 1° gennaio 2027 al 1° luglio 2027, l'entrata in vigore dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, cosiddetta *plastic tax*, e della l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, cosiddetta *sugar tax*.

L'articolo 41 armonizza i termini previsti per le agevolazioni fiscali prima casa ai fini dell'imposta di registro al 2 per cento, ampliando i termini per il trasferimento della residenza e per il riacquisto dell'abitazione principale. Viene altresì previsto che i nuovi termini si applichino anche agli acquisti e alle alienazioni effettuati prima dell'entrata in vigore della legge, per i quali, a tale data, non siano ancora decorsi i termini previgenti.

Rileva, poi, che il Titolo III, Capo I, composto dagli articoli da 42 a 56, reca misure in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

In tale ambito, l'articolo 42 proroga gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2027, effettuano assunzioni a tempo indeterminato, di donne in condizioni di svantaggio, di giovani di età inferiore ai 35 anni e di lavoratori presso sedi o unità produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno, cosiddetta ZES unica, rideterminando altresì i limiti di spesa entro cui sono concessi i suddetti esoneri. Si specifica altresì che le misure previste dal medesimo articolo 42 siano oggetto delle valutazioni dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui al Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

L'articolo 43 inserisce il comma 14-*bis* nell'articolo 104 del nuovo nel Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026, elevando per il 2027 la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato con incremento occupazionale netto, elevando la maggiorazione ordinaria del 20 per cento all'80 per cento per l'assunzione di lavoratrici madri e al 40 per cento per i giovani di età inferiore a 36 anni.

L'articolo 44 inserisce nel Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi di cui decreto legislativo n. 117 del 2026 un nuovo articolo 360-*octies* in materia di imposta sostitutiva sugli incrementi reddituali dei giovani lavoratori, introducendo per il 2027 un regime di tassazione agevolato, con aliquota dell'1 per cento, in favore dei lavoratori neoassunti che siano nati dopo il 31 dicembre 1997 e che siano titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. Tale regime si applica soltanto su una quota del reddito di lavoro dipendente percepito nell'anno, comunque non superiore a euro 2.500, pari alla differenza tra tale reddito e il reddito dell'anno precedente.

L'articolo 45 estende per il 2027 dei lavoratori dipendenti di età inferiore a 31 anni, anche in assenza di figli a carico, la disciplina di maggior favore dei *fringe benefits*, quali l'esenzione fiscale e contributiva fino a 2.000 euro, comprensiva di rimborsi utenze, canoni di locazione e interessi mutuo prima casa, a favore.

L'articolo 46 autorizza una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2027 per il potenziamento delle attività dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro presso il Ministero del lavoro, a supporto delle politiche attive e della formazione.

L'articolo 47 dispone la proroga per il 2027, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di una pluralità di misure di sostegno al reddito, quali il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che operano in aree di crisi industriale complessa, o che cessano l'attività, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, il riconoscimento della mobilità in deroga e di talune indennità ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa e ai lavoratori di imprese sequestrate o confiscate, l'integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva, l'indennità per i lavoratori dei *call-center*.

L'articolo 48 modifica la legge-quadro per l'artigianato, consentendo alle imprese iscritte all'albo da almeno sette anni consecutivi di conservare la qualifica artigiana anche in caso di superamento dei limiti ordinari di personale, purché dovuto a nuove assunzioni o ad acquisizioni di aziende o rami d'azienda effettuate dal 1° gennaio 2027, fissando altresì i relativi i nuovi limiti del numero massimo di lavoratori dipendenti che l'impresa artigiana deve aver per poter essere considerata tale.

L'articolo 49 disciplina, dal 1° gennaio 2027, il trattamento sostitutivo della retribuzione, erogato dall'INPS, in favore dei lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca e degli armatori imbarcati, per le giornate di sospensione dal lavoro dovute a intemperie stagionali o ad altre cause transitorie non imputabili alle parti, a mancanza di lavoro o perdita di commesse, a perdita consistente del prodotto, nonché a provvedimenti delle autorità nazionali ed europee. È richiesta un'anzianità di lavoro effettivo di trenta giorni, non necessaria per le sospensioni dovute a intemperie, disciplinandone i requisiti di accesso, la misura della prestazione, le modalità di finanziamento e gli effetti previdenziali.

L'articolo 50 reca disposizioni volte ad accelerare la corresponsione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, mediante la progressiva riduzione dei tempi di liquidazione e il graduale superamento della corresponsione rateale di tali trattamenti, innalzando i limiti relativi all'ammontare complessivo della prestazione, ai quali è legato il pagamento del trattamento in un unico importo annuale o in più importi rateali annuali.

L'articolo 51 proroga per l'anno 2027 l'istituto dell'APE sociale per i soggetti con almeno 63 anni e 6 mesi di età in condizioni di svantaggio, ovvero in condizioni di disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità che necessita di sostegno intensivo, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, lavoratori dipendenti che svolgono attività lavorative gravose.

L'articolo 52 istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro un nuovo fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro, con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, destinato a finanziare interventi, da definire con successivo provvedimento legislativo, per l'accompagnamento alla quiescenza e il sostegno di soggetti in difficoltà.

L'articolo 53 reca due interventi per la terza età e la non autosufficienza, I commi 2 e 3 istituiscono, per l'anno 2027, un fondo per l'attribuzione di una speciale Carta per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie del valore di 300 euro, esente da imposte e non computabile nell'ISEE, destinata ai soggetti che abbiano compiuto 75 anni al 31 dicembre 2026, titolari di trattamenti pensionistici di importo complessivo, per il 2025, non superiore a 28.000 euro annui. Il comma 3 proroga, invece, al 31 dicembre 2027 la prestazione universale per le persone anziane non autosufficienti di cui al decreto legislativo n. 29 del 2024, elevando da 6.000 a 12.000 euro la soglia ISEE per accedervi.

L'articolo 54 estende all'anno 2027 il bonus per il posticipo del pensionamento, per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata ordinaria a prescindere dall'età anagrafica, corrispondendo direttamente in busta paga la quota di contribuzione a loro carico.

L'articolo 55 fissa una disciplina speciale di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il solo anno 2027, prevedendo, rispetto alla disciplina a regime, una perequazione in termini più restrittivi per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia superiore a quattro volte il trattamento minimo del regime generale INPS confermando, per i casi in cui il valore complessivo sia pari o inferiore al suddetto quadruplo, il relativo criterio vigente a regime.

L'articolo 56 interviene in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ridefinendo, in recepimento dell'indirizzo interpretativo della Corte di cassazione, un criterio di determinazione sia della contribuzione previdenziale, fino al valore relativo all'anno 2020, sia degli scaglioni di reddito per l'applicazione delle diverse aliquote di rendimento pensionistico e confermando, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza iniziale successiva all'anno 2026, i valori di base degli scaglioni deliberati dalla medesima Cassa nell'anno 2026.

Segnala che il Titolo III, Capo II, composto dagli articoli da 57 a 62, reca misure in materia di famiglia, pari opportunità e terzo settore.

In tale ambito, l'articolo 57 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il « bonus

lavoratrici madri », ossia un contributo economico esente da imposte di 100 euro mensili corrisposto dall'INPS su base trimestrale alle madri lavoratrici con due o più figli e reddito individuale non superiore a 40.000 euro annui, fino al decimo anno del secondo figlio o al diciottesimo anno del figlio più piccolo, provvedendo altresì alla contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni in materia di esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'articolo 58 istituisce presso l'INPS, a decorrere dal 1° gennaio 2027, il Fondo « Valore nuovi nati », destinato ai soggetti nati a decorrere dalla medesima data, disponendo che, entro tre mesi dalla nascita, l'INPS provveda a costituire la posizione individuale intestata al minore, alimentata da un versamento annuo a carico dello Stato pari a 100 euro fino al raggiungimento della maggiore età e che i genitori, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado possano finanziare tale posizione attraverso versamenti volontari detraibili nella misura del diciannove per cento ed entro il limite di 1.000 euro annui. Le somme accantonate nel fondo sono trasferite, su richiesta del beneficiario, a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età, a una forma pensionistica complementare, anche individuale, fatta salva la possibilità di specifiche ipotesi di riscatto.

L'articolo 59 modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, potenziando l'indennità per congedo parentale. Il comma 1, incidendo sulla disciplina relativa all'indennità per i periodi di congedo parentale, incrementa di un ulteriore mese per il primo figlio, di due mesi per il secondo figlio e di tre mesi per ciascun figlio successivo al secondo il periodo complessivo durante il quale i genitori, in alternativa tra loro, hanno diritto, fino al sesto anno di vita del bambino, di percepire l'indennità pari all'ottanta per cento della retribuzione. La nuova disciplina si applica ai lavoratori che abbiano terminato o terminino il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2026.

L'articolo 60 introduce in via sperimentale per il triennio 2027-2029 un contributo sotto forma di *voucher* fino a un massimo di 500 euro mensili per un massimo di tre mesi, in alternativa al congedo parentale, per l'acquisto di servizi per l'infanzia, quali nidi e *baby-sitting*, a favore dei genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS o Gestione separata, con un limite di spesa di 15 milioni di euro annui.

L'articolo 61 incrementa di 2 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità destinato al finanziamento del Reddito di libertà per le donne vittime di violenza in condizioni di povertà e proroga per il triennio 2027-2029 l'esonero contributivo totale, fino a 8.000 euro annui, per i datori di lavoro privati che assumono donne vittime di violenza fruitrici del predetto reddito.

L'articolo 62 incrementa di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 la seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017 per il finanziamento dei progetti e delle attività di interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore.

Rileva che il Titolo III, Capo III, composto dagli articoli 63 e 64, reca misure in materia di disabilità.

In particolare, l'articolo 63 modifica l'articolo 76 del Codice del Terzo settore autorizzando la spesa di 4,59 milioni di euro nel 2027 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 per la concessione di contributi, fino al 18 per cento del costo complessivo al netto IVA, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che acquistano autoveicoli nuovi per il trasporto collettivo permanente di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie.

L'articolo 64 autorizza una spesa di 700.000 euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 a favore del Comitato Italiano Paralimpico per la realizzazione di progetti dedicati all'avviamento e alla pra-

tica sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale.

Rammenta che il Titolo IV, composto dagli articoli da 65 a 68, reca misure in materia di pubblico impiego.

In tale contesto, l'articolo 65 estende all'anno 2027 l'imposta sostitutiva IRPEF al 15 per cento applicabile al trattamento economico accessorio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche non dirigenti con reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, entro il limite massimo di imponibile di 800 euro annui, escludendo da tale misura le Forze armate e di polizia beneficiarie del regime speciale di cui all'articolo 214 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026.

L'articolo 66 disciplina il contingente delle facoltà assunzionali, il *turn-over* e l'organizzazione del lavoro pubblico. Il comma 1 prevede per il 2027 una riduzione del 25 per cento del *turn-over* nelle amministrazioni dello Stato, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2027, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Analogamente, il comma 2 fissa il limite di spesa assunzionale per le università statali per il 2027 al 75 per cento della spesa relativa alle cessazioni dell'anno precedente, ripristinando il 100 per cento dal 2028. Per i ricercatori universitari il limite rimane al 100 per cento anche per il 2027. Il comma 3 estende al 2027 la riduzione delle assunzioni a tempo indeterminato negli enti pubblici di ricerca al 75 per cento della spesa delle cessazioni nell'anno 2026. Il comma 4 fissa al 75 per cento il *turn-over* delle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2027/2028, stabilizzando il 100 per cento dal 2028/2029. Il comma 5, lettera *a)*, riduce ulteriormente l'organico dell'autonomia del personale docente di 4.925 posti e del personale ATA di 2.049 posti dall'anno scolastico 2027/2028. Il comma 5, lettera *b)*, estende al 2027 la riduzione del *turn-over* al 75 per cento per le autorità amministrative indipendenti e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il comma 7 prevede la possibilità di deroghe mediante compensazioni delle facoltà assunzionali fra amministrazioni soggette al medesimo regime assunzionale, mentre il comma 8 disciplina il conseguente adeguamento delle dotazioni organiche delle amministrazioni interessate. Il comma 9 prevede che le amministrazioni interessate versino le somme derivanti dai risparmi di spesa su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, restando acquisite all'erario. Il comma 10 consente alle amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco di sostituire tempestivamente, nel medesimo esercizio e nelle more dell'adozione del provvedimento autorizzatorio, il personale collocato a riposo per limiti di età. Il comma 11, infine, conferma la possibilità di destinare risparmi permanenti derivanti da assunzioni inferiori a quelle consentite dalla legislazione vigente sul *turn-over* all'incremento, entro una percentuale massima, dei fondi per il trattamento accessorio. Il comma 12 autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui per il potenziamento delle amministrazioni economico-finanziarie, a decorrere dall'anno 2027. Il comma 13 prevede che le risorse, relative ai dipendenti dei Ministeri, del Fondo risorse decentrate del personale non dirigenziale e dei Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale possano essere utilizzate, in base a criteri definiti in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche per l'affidamento di un servizio di copertura assicurativa integrativa delle spese sanitarie.

L'articolo 67 interviene in materia di adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato e dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, da un lato, escludendo dal sistema di adeguamento annuale il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica e, dall'altro lato, specificando che tale l'adeguamento deve avvenire in ragione degli

incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, da esse conseguiti nell'anno precedente sulle voci retributive, al netto delle componenti arretrate.

L'articolo 68 reca due norme di interpretazione autentica in materia retributiva. Il comma 1 chiarisce che le risorse destinate dalle stazioni appaltanti agli incentivi per le funzioni tecniche del personale interno si intendono comprensive sia degli oneri previdenziali e assistenziali sia dell'IRAP a carico dell'amministrazione, accogliendo l'indirizzo della Ragioneria generale dello Stato contro le letture di esclusione, facendo salvi gli effetti già prodottisi ed escludendo azioni di recupero sul personale, mentre il comma 2 chiarisce che le somme recuperate a titolo di spese legali e ripartite tra gli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono essere calcolate al netto degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP, con espressa clausola di salvaguardia per i compensi già liquidati.

In relazione al Titolo V, composto dagli articoli da 69 a 75, rileva che esso reca misure in materia di sanità. L'articolo 69 reca il rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale. I commi 1 e 7 incrementano il fabbisogno sanitario nazionale *standard* di 2.365 milioni di euro per l'anno 2027, 2.352 milioni per il 2028 e 2.399 milioni a regime dal 2029, destinando una quota libera da vincoli a favore delle regioni pari a 138 milioni nel 2027, 236 milioni nel 2028 e 273 milioni nel 2029 per fronteggiare i costi inflattivi. Il comma 2 destina una quota dell'incremento, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2027, all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno. Il comma 3 vincola un'ulteriore quota, pari a 100 milioni di euro per il 2027, al finanziamento delle spese e delle linee d'azione per la malattia di Alzheimer e le patologie di demenza senile. Il comma 4, al fine di ridurre le liste di attesa, attribuisce alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2027, la facoltà di incrementare, a valere sul livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato, la spesa per l'erogazione di prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale sanitario del comparto sanità, dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di un importo lordo pari, complessivamente, a 300 milioni di euro, di cui 213 milioni di euro per i dirigenti medici e 87 milioni per il personale sanitario del comparto sanità, nel limite degli importi indicati per ciascuna regione e provincia autonoma, dall'Allegato 3 del presente disegno di legge. Al finanziamento citato accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente. Il comma 5 autorizza una spesa straordinaria di 100 milioni di euro per il 2027 a copertura degli oneri derivanti da sentenze e accordi transattivi sul riconoscimento del buono pasto o mensa al personale sanitario con orario superiore alle 6 ore giornaliere. Il comma 6 incrementa strutturalmente gli stanziamenti per l'indennità di pronto soccorso, portando l'autorizzazione di spesa a 539 milioni di euro annui per il personale non dirigenziale e a 231 milioni per i dirigenti medici, con un incremento complessivo di 380 milioni annui a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Il comma 8, recante disposizioni sul documento riepilogativo dei costi sanitari per gli assistiti, è stato stralciato dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 70 ridefinisce a decorrere dal 2027 la misura del contributo al Servizio sanitario nazionale a carico dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e operanti in Svizzera e dei familiari a carico, superando le percentuali sulla retribuzione e introducendo limiti fissi determinati dalle regioni. Si modifica, a decorrere dall'anno 2027, la disciplina sulla misura del contributo, in-

trodotto dall'anno 2024 ma non attuato finora dalle regioni, in favore del Servizio sanitario della regione di residenza, a carico di alcuni lavoratori frontalieri, residenti in Italia e operanti in Svizzera, e dei relativi familiari a carico.

L'articolo 71 reca disposizioni in materia di spesa farmaceutica e introduce meccanismi di attrazione degli investimenti. Il comma 1 incrementa dello 0,2 per cento a decorrere dal 2028 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, con un onere di 292 milioni di euro annui a valere sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*. I commi da 2 a 8 introducono a regime dall'anno 2027 un meccanismo premiale a favore delle aziende farmaceutiche che realizzano investimenti qualificati in ricerca, sviluppo e innovazione nel territorio nazionale, concedendo una riduzione della quota di ripiano del *payback* per acquisti diretti nel limite complessivo di 160 milioni di euro annui. I benefici si applicano anche agli interventi effettuati nel 2026. Per ristorare le regioni della minore quota di ripiano ricevuta, viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la compensazione del ripiano farmaceutico con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

L'articolo 72 introduce in via sperimentale per il triennio 2027-2029 un meccanismo di accesso precoce a medicinali non ancora rimborsabili, destinati al trattamento di patologie gravi e invalidanti per le quali non esistano valide alternative terapeutiche e il trattamento sia indifferibile, destinando a tal fine una quota fino a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi.

L'articolo 73 interviene sulla disciplina degli acquisti e del *payback* per i dispositivi medici. Il comma 1 innalza dal 4,6 al 4,7 per cento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* il tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici dal 2027. I commi da 2 a 6 recano un piano di definizione del contenzioso sul *payback* dei dispositivi medici per gli anni dal 2019 al 2023, stanziando un contributo statale a favore delle regioni pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 a titolo di concorso alla copertura degli oneri a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici.

L'articolo 74 eleva di 3 punti percentuali a decorrere dal 2027 il limite di spesa regionale per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera da operatori privati accreditati, portando il tetto al valore consuntivo del 2011 incrementato di 9,5 punti percentuali. Nell'ambito dell'incremento, 2 punti percentuali sono destinati agli effetti del decreto del Ministro della salute 12 maggio 2026, che disciplina le tariffe massime della riabilitazione ospedaliera e della lungodegenza post-acuzie, e 1 punto percentuale agli effetti del decreto del Ministro della salute 7 agosto 2026, che disciplina le tariffe massime dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica.

L'articolo 75 finanzia interventi per la prevenzione e il contrasto delle tossicodipendenze. Il comma 1, modificando il comma 365 della legge di bilancio per il 2025, incrementa da 15 a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2027, la quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard* vincolata al fine di sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie, comprese nei livelli essenziali di assistenza, offerte dai servizi residenziali specialistici, pedagogico-riabilitativi, terapeutico-riabilitativi, rese in ambiti regionali diversi da quelli di residenza di cittadini dipendenti da sostanze. A decorrere dall'anno 2027 la quota viene quindi portata a 30 milioni di euro annui. Il comma 2 rifinanzia con 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2027, la dotazione del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 1, comma 186 della legge di bilancio 2024. Il comma 3, infine, con una modifica all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2026, rifinanzia, a decorrere dall'anno 2027, con un importo pari ad euro 20.563.750, il Fondo destinato all'attuazione delle disposizioni relative alla detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti.

Segnala, poi, che il Titolo VI, composto dagli articoli da 76 a 90, reca disposizioni

in materia di energia, infrastrutture, investimenti, trasformazione digitale, agricoltura e turismo.

In particolare, il Capo I reca misure in materia di energia e infrastrutture. In tale ambito, l'articolo 76 autorizza una serie di interventi di conto capitale, disciplinati dagli articoli da 77 a 83, finalizzati all'incremento della sicurezza energetica, tenuto conto delle risorse derivanti dall'aumento dell'indebitamento netto dell'Italia consentito dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese per la sicurezza energetica. Si introducono, inoltre, specifici obblighi informativi a carico delle amministrazioni competenti a supporto del monitoraggio dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi.

L'articolo 77 autorizza la spesa per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi, per un importo pari a 600 milioni di euro per il 2027 e di 970 milioni di euro per il 2028, e del contratto di programma – parte investimenti, per una spesa complessiva di 2.190 milioni di euro per l'anno 2027 e di 1.670 milioni di euro per l'anno 2028, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana s.p.a. Gli interventi e le risorse stanziate vengono specificamente individuati dal medesimo articolo 77, che ne prevede la disponibilità ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti dalla data di entrata in vigore della legge, anche nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma, e consente, a determinate condizioni, rimodulazioni tra i diversi interventi ferroviari. Per la realizzazione del Terzo valico dei Giovi e della tratta Giampilieri-Fiumefreddo si stanziano ulteriori risorse a valere sul contratto di programma – parte investimenti 2027-2031.

L'articolo 78 stanzia complessivamente risorse pari a 800 milioni di euro, ripartiti tra il 2028, il 2029 e il 2030, per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici e disciplina le modalità di contrattualizzazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici già in esercizio, riguardante una quota dei volumi di energia elettrica prodotta compresa tra il 50 e l'80 per cento. Si prevede che tale energia sia oggetto di contratti per differenza a due vie stipulati con il Gestore dei servizi energetici s.p.a., secondo modalità e criteri definiti dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, stabilendo che le risorse ricavate siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta.

L'articolo 79 autorizza il Gestore dei servizi energetici s.p.a. a concedere contributi in conto capitale per complessivi 1,2 miliardi di euro, ripartiti tra il 2028, il 2029 e il 2030, per sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW. I contributi a fondo perduto concedibili per la realizzazione di tali impianti non possono superare il 40 per cento dei costi di investimento e sono concessi entro un limite complessivo di 3 GW di nuova potenza e nel limite di 800 milioni di euro per il 2028 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030. Per i contributi relativi agli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali del sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili.

L'articolo 80 autorizza una spesa complessiva di 1,6 miliardi di euro, distribuiti tra il 2028, il 2029 e il 2030, per la riqualificazione energetica di determinate categorie di edifici e impianti, quali ospedali pubblici e strutture sanitarie, edifici scolastici pubblici, università statali, istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, edifici e infrastrutture di ricerca degli enti pubblici di ricerca nonché impianti natatori e impianti destinati agli sport del ghiaccio. A tal fine, le risorse sono trasferite al Gestore dei servizi energetici s.p.a., che concede contributi a copertura integrale dei predetti interventi. La definizione delle modalità attuative è demandata a uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 81 introduce due forme di sostegno per supportare lo sviluppo della produzione sostenibile del biometano attraverso interventi di riconversione, potenziamento e di nuova installazione, consistenti in un incentivo in conto esercizio, i

cui oneri gravano sulle tariffe del gas naturale, e in un contributo a fondo perduto, fino al 40 per cento dei costi di investimento, nel limite complessivo di 700 milioni di euro nel triennio 2028-2030. Si demanda a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica la definizione delle modalità attuative per la concessione degli incentivi mediante procedure competitive gestite dal Gestore dei servizi energetici s.p.a. GSE. Si precisa che il cumulo di questi due meccanismi di sostegno è consentito nei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. Per quanto attiene al contributo a fondo perduto, si autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per il 2028, mentre per gli anni 2029 e 2030 si provvede a valere sulle componenti tariffarie del sistema gas.

L'articolo 82 istituisce un regime temporaneo di sostegno, della durata di tre anni, a favore delle imprese energivore che operano nei settori più esposti alla concorrenza internazionale e al rischio di delocalizzazione, al fine di contenere il costo dell'energia elettrica sostenuto da tali imprese, preservandone la competitività, e accelerarne la decarbonizzazione. Il contributo copre una quota del prezzo dell'energia elettrica acquistata o autoprodotta e autoconsumata negli anni 2028, 2029 e 2030 e la compensazione non può superare la metà del prezzo medio all'ingrosso della zona di mercato in cui si trova l'impresa e può riguardare non più della metà dei consumi annui, fermo restando un prezzo minimo al di sotto del quale l'energia agevolata non può scendere. Ciascuna impresa beneficiaria deve reinvestire l'intero importo dell'aiuto in nuovi investimenti per la transizione energetica, avviati dopo la presentazione della domanda. Anche in questi casi, si subordina l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, trattandosi di un aiuto di Stato. Per il 2028 è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per il successivo trasferimento al GSE, mentre per gli anni 2029 e 2030, agli oneri pari a 800 milioni di euro nell'anno 2029 e a 700 milioni di euro nell'anno 2030 si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia.

L'articolo 83 istituisce un regime temporaneo di sostegno al costo dell'energia elettrica a favore delle micro, piccole e medie imprese che non rientrano tra le imprese a forte consumo di energia elettrica, attraverso un contributo su una parte del costo dell'energia elettrica, condizionato al reinvestimento dell'intero aiuto in interventi per la transizione energetica. Si prevede che il predetto contributo non superi la metà del prezzo medio all'ingrosso della zona di mercato in cui si trova l'impresa e sia riferito a non più della metà dei consumi annui negli anni 2028, 2029 e 2030. L'impresa deve reinvestire l'intero importo dell'aiuto in investimenti aggiuntivi per la transizione energetica, da avviare dopo la domanda e completare entro trentasei mesi. Anche per questa misura si subordina l'efficacia della stessa all'autorizzazione della Commissione europea, trattandosi di un aiuto di Stato. Ai fini dell'attuazione della misura, per il 2027 e il 2028 è autorizzata la spesa, rispettivamente, di 1.000 milioni di euro e di 1.430 milioni di euro, da iscrivere in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il successivo trasferimento al GSE, mentre agli oneri per il 2029 e il 2030, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2029 e a 500 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede a valere sulla componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia, applicata alla bolletta elettrica.

L'articolo 84 reca disposizioni finanziarie e di carattere organizzativo necessarie per la rendicontazione e per il controllo del Piano sociale per il clima e, a tale scopo, viene individuando il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica come amministrazione responsabile e disposta l'istituzione, fino al completamento del Piano e comunque non oltre il 31 dicembre 2033, di una Unità di missione di livello dirigen-

ziale generale articolata in tre uffici dirigenziali di livello non generale.

Il Capo II, composto dagli articoli da 85 a 89, reca misure in materia di investimenti, trasformazione digitale, agricoltura e turismo.

In tale contesto, l'articolo 85 incrementa di 1.400 milioni di euro per il 2027 e di 500 milioni per il 2028 l'autorizzazione di spesa destinata al credito di imposta nella ZES Unica e precisa che le disposizioni di tale articolo sono oggetto di valutazione nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa previsti dal Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029.

L'articolo 86 reca disposizioni per l'attuazione del decreto legislativo n. 138 del 2026, che ha operato la revisione del sistema degli incentivi alle imprese di competenza delle amministrazioni centrali. A tale fine, si adegua la struttura e la gestione contabile del Fondo per la crescita sostenibile, modificando l'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012.

L'articolo 87 dispone il trasferimento della società 3-I s.pa., che fornisce servizi informatici a ISTAT, INPS e INAIL, alla Sogei s.p.a. La società, all'esito del trasferimento, subentra nelle funzioni, svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale, relative al nodo eIDAS italiano, all'Indice degli indirizzi della P.A. e all'Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato. Vengono inoltre definite le modalità di esecuzione del predetto trasferimento, introducendo uno specifico regime di esenzione fiscale per tutti gli atti e le operazioni relative al trasferimento stesso.

L'articolo 88, modificando i commi 454 e 457 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026, interviene sulla disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, estendendone le finalità all'efficienza energetica e rideterminandone i limiti di spesa. È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sulla politica comune della pesca, sulla gestione della capacità della flotta e sugli aiuti di Stato.

L'articolo 89 prevede il rifinanziamento, in misura pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027 e a 10 milioni di euro per l'anno 2028, delle misure previste dalla legge di bilancio per il 2025, per sostenere gli investimenti nel turismo, anche attraverso agevolazioni finanziarie e interventi complementari, per favorire la destagionalizzazione, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti sostenibili e il turismo sostenibile. Una quota delle risorse è destinata alla gestione degli interventi, affidata a Invitalia, che può avvalersi di ENIT s.p.a.

L'articolo 90 stabilisce che le risorse assegnate al Club alpino italiano per le attività del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico siano trasferite direttamente dal Ministero del turismo al bilancio del predetto Corpo, senza dover transitare per il bilancio del Club alpino italiano.

Rammenta, inoltre, che il Titolo VII reca disposizioni in materia di difesa e affari interni e, in tale ambito, il Capo I, composto dagli articoli da 91 a 95, reca misure in materia di difesa.

In particolare, l'articolo 91 autorizza ad effettuare gli interventi di cui ai successivi articoli 92, 93, 94 e 95 del presente disegno di legge, tenuto conto delle risorse derivanti dalla richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa.

L'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo destinato al finanziamento di specifici interventi normativi per l'implementazione delle Forze di riserva della Difesa e per l'adeguamento delle capacità operative e strumentali della Difesa e reca la relativa dotazione finanziaria, che viene integrata con ulteriori risorse destinate alla valorizzazione dei servizi operativi della Difesa. La dotazione complessiva del Fondo, per il triennio di riferimento della legge di bilancio, ammonta a 232,52 milioni di euro per

il 2027, 629,33 milioni di euro per il 2028 e 605,99 milioni di euro per il 2029.

L'articolo 93, modificando il codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introduce nell'ordinamento la nuova figura di carabiniere ausiliario della riserva volontaria. La disposizione autorizza il reclutamento di un contingente massimo di 600 unità per l'anno 2027 e di 1.000 unità a decorrere dall'anno 2028, prevedendo la relativa autorizzazione di spesa.

L'articolo 94 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate, con una dotazione di 17 milioni di euro per l'anno 2027 e di 87 milioni di euro per l'anno 2028. L'ammodernamento deve avvenire attraverso la costruzione di nuove caserme demaniali, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, o la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti.

L'articolo 95 incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, nella misura di euro 520 milioni per l'anno 2027 e di circa 803,6 milioni euro per l'anno 2028. Inoltre, l'articolo in esame incrementa le risorse destinate all'attuazione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, ratificata dalla legge n. 184 del 2024, che gestisce il programma *Global Combat Air Programme*, nella misura di circa 32,3 milioni di euro per l'anno 2027 e di circa 15,6 milioni di euro per l'anno 2028.

Il Capo II, composto dagli articoli da 96 a 103, reca misure in materia di affari interni e sicurezza.

In tale contesto, l'articolo 96 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente con una dotazione di circa 21,6 milioni di euro per l'anno 2027, circa 108 milioni di euro per l'anno 2028 e circa 210,1 milioni di euro per l'anno 2029 e un fondo di conto capitale, con una dotazione di circa 52,5 milioni di euro per l'anno 2027 e circa 38,9 milioni di euro per l'anno 2028, destinati al finanziamento di successivi provvedimenti normativi volti a istituire figure di personale ausiliario della riserva volontaria presso la Guardia di finanza, la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria.

L'articolo 97 proroga al 31 dicembre 2027 il termine entro cui devono essere avviati i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato, la cui durata può essere ridotta con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, e determina le corrispettive risorse finanziarie, posto che a fronte della minore durata del corso si ha un'acquisizione anticipata della qualifica di viceispettore.

L'articolo 98 incrementa, per complessivi 90,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, le risorse iscritte nei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.

L'articolo 99 destina 50 milioni per l'anno 2027 alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria, ripartendo le risorse tra i predetti corpi.

L'articolo 100 interviene sull'operazione « Strade sicure », prorogando fino al 31 marzo 2027 l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate per il rafforzamento del controllo del territorio, anche al fine di assicurare la prosecuzione delle attività svolte nella città di Milano. A tale scopo si autorizza una spesa complessiva di circa 6,1 milioni euro per l'anno 2027, confermando per il personale impiegato le funzioni di agente di pubblica sicurezza previste dalla normativa vigente e introducendo specifiche deroghe ai limiti relativi al trattamento economico accessorio.

L'articolo 101 autorizza l'assunzione straordinaria, dal 2027 al 2032, di un contingente complessivo di 180 unità di personale

della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza.

L'articolo 102 autorizza l'assunzione, a partire dal 2027, di personale della polizia locale, al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana. A tal fine, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui, da ripartire fra i comuni con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui sono definiti i criteri di riparto, l'individuazione degli enti beneficiari e le modalità di assegnazione delle risorse.

L'articolo 103 prevede che il Ministero dell'economia possa anticipare, nel limite del 50 per cento della misura massima, la somma da rimborsare ai comuni per gli adempimenti ad essi spettanti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie, i cui oneri sono a carico dello Stato. Le somme oggetto di anticipazione che non vengono utilizzate dalle amministrazioni interessate devono essere versate all'entrata del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all'erario.

Passando al Titolo VIII, che contiene disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca, evidenzia che il Capo I, composto dagli articoli da 104 a 106, reca misure in materia di istruzione e merito.

In particolare, l'articolo 104, modificando il comma 519 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026, proroga all'anno 2027 il contributo, fino a 1.500 euro per studente, previsto in favore delle famiglie con un reddito ISEE non superiore a 30.000 euro, per la frequenza di una scuola paritaria secondaria di primo grado o del primo biennio di una scuola paritaria di secondo grado. A tal fine, anche la relativa autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro annui, è estesa all'anno 2027.

L'articolo 105, recante l'obbligo per gli editori di rendere disponibile una versione digitale stampabile dei libri di testo scolastici e universitari, è stato stralciato dal Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 106, proroga agli anni 2028 e 2029 il riconoscimento del credito di imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati dalle Fondazioni bancarie al Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, stanziando a tal fine 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

Il Capo II, composto dagli articoli 107 e 108, reca misure in materia di università e ricerca.

In tale contesto, l'articolo 107, nell'ambito del Fondo per finanziamento ordinario delle università (FFO), muta la destinazione di risorse pari a 271 milioni di euro annui, attualmente destinate dal comma 314 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 al finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, destinandole, a decorrere dal 2028, al finanziamento di progetti strategici delle università, finalizzati al rafforzamento della ricerca, della didattica e delle infrastrutture universitarie. Vengono fatte salve le assegnazioni e gli impegni giuridicamente assunti per il quinquennio 2023-2027, ai sensi dei commi da 314 a 337 dell'articolo 1 della citata legge n. 232 del 2016, che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2028. Inoltre, il medesimo articolo istituisce e disciplina il « Programma nazionale talenti per la ricerca », in favore di giovani ricercatori di particolare eccellenza selezionati tramite una procedura nazionale di valutazione comparativa, autorizzando la spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

L'articolo 108, recante misure volte a garantire la sostenibilità economico-finanziaria delle istituzioni universitarie, al comma 1 riunisce, sotto il profilo contabile, una serie di risorse che, a partire dall'esercizio finanziario 2027, confluiscono nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO). Il comma 2 novella alcune disposizioni relative al calcolo dell'indicatore delle spese di personale per le università, mentre i commi 3 e 4 intervengono sui criteri di riparto della quota base e della quota premiale del FFO. Nello specifico, il comma 3 sopprime il meccanismo di incremento annuo, tra il 2 e il 5 per

cento, fino a un tetto del 70 per cento, della quota base del FFO ripartita in base al criterio del costo *standard* per studente, mentre il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e degli indicatori per il riparto della quota premiale del FFO.

Rileva che il Titolo IX, composto dagli articoli da 109 a 112, reca misure in materia di cultura e sport.

L'articolo 109 estende, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, l'ambito di applicazione del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, il cosiddetto *Art Bonus*, includendo le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di nuove categorie di beneficiari. Gli oneri derivanti da tale estensione sono valutati in 17,9 milioni di euro per l'anno 2028, 34,9 milioni di euro per l'anno 2029 e 51,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

L'articolo 110, al comma 1, estende il credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per gli anni 2027 e 2028, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente, negli anni 2026 e 2027. Il comma 2 autorizza, per le finalità di cui al comma 1, la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2027 e di 20 milioni per l'anno 2028. Il comma 3, autorizza una spesa nel limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 – incrementando il limite di spesa già previsto dalla legislazione vigente – per l'erogazione della pensione di vecchiaia anticipata in favore di giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici in crisi.

L'articolo 111 svincola il procedimento di concessione dei contributi statali previsti per gli interventi conservativi volontari sui beni culturali da quello di autorizzazione dei medesimi interventi, superando l'attuale contestualità tra i due adempimenti amministrativi. La concessione di tali contributi viene inoltre espressamente subordinata alla determinazione del programma ministeriale e ai limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili.

L'articolo 112 prevede un regime fiscale agevolato per le operazioni straordinarie effettuate dagli organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico. In particolare, si stabilisce che alle operazioni di fusione, scissione o trasformazione di determinati enti si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Ricorda che il Titolo X, costituito dagli articoli da 113 a 118, reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze nazionali e internazionali.

In tale ambito, l'articolo 113 reca una pluralità di disposizioni relative alla gestione di situazione emergenziali legate a eventi catastrofali e climatici.

In particolare, il comma 1, proroga, fino all'anno 2027, la possibilità per il comune dell'Aquila e per i comuni del cratere sismico di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato stipulati per la ricostruzione, autorizzando la spesa complessiva di circa 3 milioni di euro per l'anno 2027. Il comma 2 autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 in favore del Comune dell'Aquila per le esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 2009. Il comma 3 estende agli anni 2027, 2028 e 2029 il contributo straordinario di 1,5 milioni di euro annui, già previsto per l'anno 2026, in favore degli altri comuni del cratere sismico del 2009, diversi da L'Aquila, e riconosce per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 un contributo di euro 500.000 annui in favore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. Il comma 4 autorizza, per l'anno 2027, la spesa di 200.000 euro per interventi finalizzati a sostenere la viabilità nell'area colpita dal sisma 2009. Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale i comuni delle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016 possono ricorrere alla disciplina speciale che eleva dal 30 al 50 per cento la quota di incarichi dirigenziali conferibili a contratto. Il comma 6 individua le risorse per le finalità dei commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, relativi alla ricostruzione post sisma 2016. Il comma 7 consente di prorogare o rin-

novare fino al 31 dicembre 2029 i contratti a tempo determinato del personale impegnato nella ricostruzione e il comma 8 conferma per il 2027 la sospensione, senza sanzioni e interessi, delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni del cratere. Sono altresì prorogate le esenzioni in favore delle utenze situate nelle cosiddette « zone rosse », comma 9, le agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia, per i titolari di utenze relative a immobili inagibili, comma 10, il regime di esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF e IRES, per l'anno d'imposta 2026, dei fabbricati ubicati nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, distrutti o inagibili, comma 11, lettera *a)*, nonché il periodo di esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) applicabile ai medesimi fabbricati distrutti o inagibili, comma 11, lettera *b)*. I commi 12 e 13 prorogano al 31 dicembre 2027, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Il comma 14, estende all'anno 2027 l'esclusione, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale – valido al fine della determinazione dell'ISEE del nucleo familiare – degli immobili di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. Il comma 15 proroga fino al 31 dicembre 2027 le disposizioni che consentono al Commissario straordinario per il sisma 2016 di avvalersi di un contingente di otto esperti e del supporto tecnico-operativo di Invitalia, autorizzando la spesa complessiva di 3,4 milioni di euro per il 2027 – 0,9 milioni per l'avvalimento di esperti e 2,5 milioni per l'avvalimento del supporto di Invitalia s.p.a. Il comma 16 ridefinisce i criteri per l'erogazione del contributo per la ricostruzione privata degli immobili diversi dalle abitazioni principali e da quelle locate o concesse in comodato come residenza, situati in comuni diversi da quelli rientranti nel cratere relativo ai sismi registratisi il 24 agosto e il 26 e 30 ottobre 2016 e inclusi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, per i quali è richiesta la dimostrazione del nesso causale con gli eventi sismici. Il comma 17 riconosce anche per l'anno 2027 l'esenzione dall'IMU per i fabbricati ad uso abitativo, ubicati nelle regioni Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2022 e del 2023. Il comma 18 proroga fino al 31 dicembre 2029 la concessione del contributo per il disagio abitativo a favore delle famiglie sfollate in seguito agli eventi sismici in questione. È inoltre disciplinata la copertura degli oneri derivanti dai commi 17 e 18, comma 19, e autorizzato l'utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione privata anche per interventi di ricostruzione pubblica, comma 20. Il comma 21, proroga al 31 dicembre 2027 il termine di durata della gestione straordinaria finalizzata all'attuazione delle misure per gli eventi sismici verificatisi a Ischia nel 2017, stanziando le risorse finanziarie necessarie per l'assistenza alla popolazione e per le spese connesse al personale. È inoltre previsto il supporto tecnico e amministrativo di Fintecna S.p.A. alle attività di ricostruzione pubblica e privata, comma 22, e sono introdotte modifiche alle disposizioni concernenti il personale della struttura commissariale, provvedendo alla copertura finanziaria dei relativi oneri, commi 23 e 24. I commi 25 e 26 finanziano per il 2027 gli interventi di ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2018 in Molise e nell'area Etnea, incluse le spese per il personale, e consentono la proroga o il rinnovo fino al 31 dicembre 2027 dei contratti a tempo determinato stipulati dai comuni della città metropolitana di Catania interessati dagli eventi. Il comma 27, autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028 per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna. I commi 28 e 29 introducono disposizioni per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 2009. In particolare, è consentito all'Ufficio speciale per i comuni del cratere di

definire, d'intesa con la Soprintendenza, modalità di intervento ispirate ai principi del restauro architettonico e urbano, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e per un importo complessivo non superiore a 20 milioni di euro. È inoltre attribuita ai Comuni la funzione di soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione delle chiese e degli edifici di culto danneggiati dal sisma, di proprietà di enti ecclesiastici e non ancora finanziati, per lavori di importo non superiore alla soglia di rilevanza europea, con facoltà di delegare le funzioni di stazione appaltante qualificata ad altri soggetti competenti.

L'articolo 114 autorizza il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri a sottoscrivere convenzioni per adeguare la Piattaforma di gestione e monitoraggio GEDISI, prevista per il Sisma Centro Italia, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi.

Ricorda che l'articolo 115 è stato stralciato ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, in quanto recante disposizioni estranee all'oggetto del disegno di legge di bilancio.

L'articolo 116 rimodula la dotazione del Fondo per il finanziamento di un programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici istituito dall'articolo 1, comma 400, della legge n. 213 del 2023, riducendo di 30 milioni di euro gli stanziamenti previsti per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e incrementando in pari misura gli stanziamenti per ciascuno degli anni 2029 e 2030.

L'articolo 117 autorizza una spesa di circa 572.000 euro per l'anno 2027 al fine di assicurare il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 nell'attività di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni interessati dalla ricostruzione post-sisma del 2016.

L'articolo 118 consente, in aggiunta agli stanziamenti di competenza del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2018, n. 1, previsti per gli anni 2027, 2028 e 2029, l'utilizzo per le medesime finalità delle risorse che residuano da esercizi precedenti, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029.

Ricorda che il Titolo XI, composto dagli articoli da 119 a 134, reca misure in materia di enti territoriali e che, in tale ambito, il Capo I, che si compone del solo articolo 119, reca disposizioni in favore delle regioni.

In particolare, l'articolo 119, comma 1, lettera *a)*, proroga anche al 2029 la possibilità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di determinare aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025. Viene inoltre prorogata all'anno 2029 la disciplina applicabile in caso di mancata approvazione delle modifiche normative regionali entro i termini previsti, stabilendo che continuino ad applicarsi gli scaglioni e le aliquote vigenti nell'anno precedente. Il comma 1, lettera *b)*, incrementa da 50 a 150 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2028, la dotazione del fondo in favore delle regioni a statuto ordinario per le regolazioni finanziarie tra lo Stato e le regioni medesime correlate allo scostamento tra l'ammontare dei trasferimenti statali soppressi e le entrate derivanti dalla compartecipazione al gettito IRPEF, di cui all'articolo 2, comma 3, decreto legislativo n. 68 del 2011.

Ricorda che il Capo II, che include gli articoli da 120 a 125, reca disposizioni in favore degli enti locali.

In tale ambito, l'articolo 120 incrementa di 200 milioni di euro per l'anno 2027 la dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori allo scopo di rafforzare il sostegno finanziario destinato ai comuni per le at-

tività di assistenza ai minori allontanati dal nucleo familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, intervenendo anche sulla disciplina del riparto delle risorse al fine di considerare i fabbisogni *standard* monetari individuati sulla base degli ultimi aggiornamenti approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*.

L'articolo 121 disciplina le modalità di ripartizione tra i comuni delle risorse assegnate, per l'anno 2027, in sede di riparto del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi per il potenziamento del servizio asili nido eventualmente eccedenti quelle necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di servizio « Asili nido », stabilito per il 2027, per ciascun comune, al 33 per cento in termini di copertura del servizio rispetto alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi.

L'articolo 122 modifica la disciplina del tavolo tecnico competente in materia di finanza degli enti locali istituito dall'articolo 1, comma 795, della legge di bilancio 2025 ampliandone le funzioni di monitoraggio e di proposta e prevedendo la possibilità di invitare a partecipare ai lavori del tavolo tecnico rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, nonché di altri enti e organismi pubblici interessati.

L'articolo 123 reca disposizioni volte a favorire il percorso di riequilibrio finanziario e strutturale degli enti locali che versano in condizioni di difficoltà finanziaria e che hanno contratto anticipazioni di liquidità erogate dallo Stato per il pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili. A tal fine, si istituisce un fondo con una dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, destinato a concorrere al ripiano, anche anticipato, dei disavanzi degli enti che si trovano in dissesto finanziario, con rendiconto della gestione ancora da approvare da parte dell'OSL, o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale alla data del 1° gennaio 2027, nonché degli enti che abbiano sottoscritto accordi con il Governo per la definizione del percorso di risanamento. Si prevede che agli enti che non hanno contabilizzato correttamente il fondo anticipazioni di liquidità tra le quote accantonate del risultato di amministrazione nel rendiconto 2025, sia consentito di riapprovare il rendiconto, accantonando nel risultato di amministrazione il medesimo Fondo per un importo pari alle anticipazioni di liquidità contratte e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2025. Si disciplina, infine, il riparto del Fondo per gli enti che non abbiano trasmesso il rendiconto 2025 alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche entro il termine del 31 maggio 2027.

L'articolo 124 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2027, la cancellazione del debito nei confronti dello Stato relativo alle anticipazioni di liquidità concesse dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni in difficoltà finanziaria per il pagamento, in carenza di liquidità, dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. La misura di cui al comma 1 riguarda i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, in disavanzo di amministrazione e con una quota del risultato di amministrazione accantonata nel Fondo anticipazioni di liquidità pari o superiore al 30 per cento sia del disavanzo complessivo sia della somma delle spese correnti e delle spese per rimborso prestiti, come risultante dal rendiconto 2025 definitivamente approvato e acquisito dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche alla data del 30 settembre 2026. Il comma 2 dispone che la cancellazione opera per i comuni che, entro il 1° marzo 2027, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato una delibera consiliare con cui manifestano l'intenzione di avvalersene e nella quale si impegnano contestualmente, a limitare dal 2027 al 2051 l'utilizzo del risultato di amministrazione entro i limiti determinati con riferimento al rendiconto 2025 e a versare annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 settembre per il 2027 e il 30

giugno di ogni anno dal 2028 al 2051, gli importi indicati in un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Si dispone, infine, che dal rendiconto 2026 il fondo anticipazioni di liquidità riferito alle anticipazioni di cui il debito è stato cancellato non sia più accantonato nel risultato di amministrazione e che, nelle more della trasmissione delle delibere consiliari di adesione alla cancellazione, sia sospeso il pagamento delle rate di ammortamento fino al 31 maggio 2027.

L'articolo 125 reca disposizioni contabili per gli enti locali che hanno sottoscritto gli accordi con il Governo per il ripiano del disavanzo, a fronte di contributi statali, nel caso in cui decidano di destinare al ripiano del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari risorse proprie. In particolare, la norma prevede che qualora le risorse proprie destinate a tali finalità, in un determinato esercizio, risultino eccedenti la misura programmata, tali risorse eccedenti possono essere imputate al ripiano del disavanzo degli esercizi successivi, secondo la modulazione ritenuta più opportuna. La norma consente, inoltre, di destinare tali risorse anche a una sola delle componenti del disavanzo complessivo, in deroga alla normativa vigente.

Fa presente che il Capo III, che include gli articoli da 126 a 130, reca disposizioni relative agli enti territoriali.

In tale ambito, l'articolo 126 interviene sulla disciplina relativa all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli enti locali e delle regioni, in considerazione delle conclusioni condivise nel tavolo tecnico volto all'osservazione delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova *governance* europea e all'individuazione di percorsi migliorativi in ambito finanziario e contabile.

L'articolo 127 modifica la disciplina del meccanismo di verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali, al fine di precisare le modalità di accertamento degli obblighi di accantonamento al Fondo obiettivi di finanza pubblica e di definire le conseguenze applicabili nei casi di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. Si modifica, quindi, l'apparato sanzionatorio del suddetto meccanismo.

L'articolo 128 modifica la disciplina afferente al contributo alla finanza pubblica richiesto per gli anni 2027 e 2028 alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali dalla legge di bilancio per il 2024, stabilendo in sostituzione del versamento richiesto all'entrata del bilancio dello Stato l'obbligo per gli enti territoriali di accantonare, per ciascun anno, in un apposito fondo di parte corrente un importo pari al contributo richiesto. Le risorse iscritte nell'anzidetto fondo al termine di ogni esercizio costituiscono un'economia che concorre, in caso di enti in disavanzo di amministrazione, al ripiano anticipato del disavanzo medesimo, laddove per tutti gli altri enti è destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, privilegiandone l'utilizzo rispetto al ricorso a nuovo indebitamento.

L'articolo 129 introduce una ulteriore voce di indebitamento nell'ambito dei bilanci degli enti territoriali, delle Università e delle Autorità di sistema portuale riferita alle operazioni di partenariato pubblico-privato. La norma prevede, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento, la registrazione delle operazioni in argomento sui bilanci degli enti territoriali affinché concorrano ai loro specifici limiti di indebitamento a meno che non vengano riclassificate da Eurostat fuori del debito della Pubblica Amministrazione. Si introduce il parere obbligatorio del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sull'allocazione dei rischi relativamente alle operazioni di partenariato pubblico-privato e di concessione di interesse delle Amministrazioni centrali e rispettive società *in house*.

L'articolo 130 interviene sui limiti massimi dei trasferimenti di cassa che possono essere effettuati annualmente a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per la programmazione 2021-2027, stabiliti dall'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio 2026, incrementandoli nella misura di 300 milioni di euro per l'anno 2028, di 700 milioni di euro per l'anno 2029 e di 600 milioni di euro per l'anno 2030.

Ricorda che il Capo IV, che include gli articoli da 131 a 134, reca disposizioni in materia di livelli essenziali delle prestazioni.

In tale contesto, l'articolo 131 reca alcune modifiche alla disciplina sui livelli essenziali delle prestazioni nella materia assistenza, prevista dall'articolo 1, commi da 698 a 705, della legge di bilancio 2026, al fine della successiva definizione, mediante criteri di federalismo fiscale, del sistema di finanziamento degli interventi delle regioni a statuto ordinario in materia. In primo luogo, si modifica la previsione inerente ai casi di mancato raggiungimento, in ciascuno degli anni 2027 e successivi, degli obiettivi di servizio stabiliti dalla relativa normativa, introducendo un rinvio alla disciplina generale sull'esercizio del potere sostitutivo, da parte del Consiglio dei ministri, nei confronti di enti territoriali, per alcune fattispecie, tra cui l'esigenza di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in luogo della disciplina attuale che prevede, in caso di persistenti inadempimenti, il commissariamento da parte del Ministero dell'interno. La novella esplicita che l'apporto finanziario agli ambiti territoriali sociali è assicurato dalle regioni e dagli enti locali anche mediante le risorse trasferite dallo Stato. Sono, inoltre, introdotte puntuali modifiche alle disposizioni della legge di bilancio per il 2026 recanti la determinazione del livello essenziale delle prestazioni in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità.

L'articolo 132 attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* un'attività di supporto metodologico alle amministrazioni di settore nei procedimenti di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni. In relazione all'ampliamento delle funzioni attribuite alla predetta Commissione tecnica, si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio dirigenziale. Di livello non generale di supporto alla Commissione, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Si prevede altresì che il contingente di personale di cui all'articolo 1, comma 800, della legge di bilancio 2023, svolge, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché alle attività di monitoraggio e verifica dell'erogazione dei medesimi livelli essenziali delle prestazioni.

L'articolo 133 attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai livelli essenziali delle prestazioni, sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali sono tenuti a rendere disponibili i dati e le informazioni necessari al monitoraggio.

L'articolo 134 prevede meccanismi correttivi da attivare in caso di criticità relative all'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni. In particolare, anche sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 133, ciascun Ministero competente per materia avvia un confronto con l'ente interessato quando si verifichino criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni e assegna un termine per la presentazione di un cronoprogramma e per l'adozione delle necessarie misure correttive, la cui attuazione è periodicamente verificata dal medesimo Ministero, che può individuare, d'intesa con l'amministrazione interessata, ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma. In caso di mancata presentazione o attuazione del cronoprogramma da parte dell'ente interessato o di persistente mancato conseguimento dei livelli essenziali delle prestazioni il Ministero promuove l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Fa presente, infine, che il Titolo XII si compone degli articoli da 135 a 137 e reca

disposizioni finanziarie di revisione della spesa e disposizioni finali.

In tale contesto, il Capo I, che include gli articoli 135 e 136, reca interventi in materia di efficientamento della spesa.

L'articolo 135 dispone in primo luogo una riprogrammazione degli stanziamenti di spesa in conto capitale di alcune missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, fatta eccezione per il Dicastero della difesa, riducendone le dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2027, 2028 e 2029 e incrementandole per il successivo triennio 2030, 2031 e 2032. Si prevede, inoltre, la riduzione delle dotazioni di parte corrente, di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa dei Ministeri per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dall'anno 2029, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le disposizioni prevedono che le riduzioni di spesa dei Ministeri possano essere rimodulate, anche tra programmi diversi nell'ambito dei singoli stati di previsione, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nell'ottica di razionalizzare la spesa pubblica, si prevede inoltre che, nell'anno 2027, 30 milioni di euro dalle disponibilità di ENIT siano trasferiti al bilancio dello Stato e acquisiti definitivamente all'erario.

Si riduce, quindi, di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, l'autorizzazione di spesa destinata all'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione, tenuto conto degli esiti del monitoraggio dei relativi oneri. È conseguentemente rideterminato l'importo complessivo autorizzato per l'Assegno e i relativi incentivi.

Si apportano, quindi, modifiche alla disciplina del Fondo unico giustizia per coordinarla con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e con le disposizioni della legge fallimentare ancora rilevanti, aggiornando, in particolare, i richiami normativi relativi alle somme derivanti dalla ripartizione finale nella liquidazione giudiziale.

Da ultimo, si apportano modifiche in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In particolare, si interviene sul regime di autenticazione della sottoscrizione dell'interessato al momento della presentazione dell'istanza, il contenuto della domanda di ammissione, i requisiti richiesti agli avvocati che fanno parte dell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato, nonché le modalità di valutazione dell'istanza di ammissione al patrocinio gratuito. Inoltre, viene disposta l'introduzione di un tavolo tecnico, volto a individuare le misure necessarie a razionalizzare la spesa pubblica per il predetto beneficio.

L'articolo 136 prevede che si applichi anche al 2027 la disciplina prevista dalla legge di bilancio per il 2026, sulla base della quale ciascun Ministero è tenuto ad effettuare, entro il 30 giugno, la valutazione di una politica pubblica di propria competenza, nell'ambito del proprio Piano di analisi e valutazione della spesa in modo da consentire la redazione di un documento unico annuale, il Piano di monitoraggio e valutazione della spesa, previsto da una delle riforme del Piano strutturale di bilancio. Si applicano inoltre anche nel 2027 le disposizioni che assegnano alla Ragioneria generale dello Stato il compito di coordinare e monitorare le attività e fornire il necessario supporto ai ministeri e che prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze informi periodicamente il Consiglio dei ministri sulle risultanze dei piani.

Il Capo II del Titolo XII, che reca disposizioni in materia di fondi, include il solo articolo 137. Il comma 1 del predetto articolo incrementa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 il fondo destinato al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato, mentre il comma 2 prevede il rifinanziamento per il 2027 del fondo destinato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed euro-

pei per un importo di 1,9 miliardi di euro. Il comma 3 dispone in ordine all'entità dei fondi speciali determinati dalle tabelle A e B, allegate al disegno di legge in esame, destinati alla copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Rinvia, infine, per ulteriori approfondimenti, anche con riferimento ai profili finanziari, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), nell'evidenziare, in via preliminare, come l'ampio ciclo di audizioni preliminari all'avvio dell'esame del presente disegno di legge di bilancio abbia rappresentato una prima occasione per confrontarsi sui diversi aspetti del provvedimento e, in particolare, per porre in evidenza i limiti che lo contraddistinguono, sottolinea come i contenuti del disegno di legge certifichino il fallimento delle politiche economiche, fiscali e industriali del Governo.

A tal proposito, osserva, in primo luogo, come l'impianto complessivo della manovra, così come delineato e al netto di eventuali futuri interventi di riscrittura già prospettati da componenti del Governo e dagli esponenti dei gruppi di maggioranza, poggi su un massiccio ricorso all'indebitamento che, seppur fondandosi sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, non si traduce nella definizione di interventi coerenti rispetto agli obiettivi definiti in sede europea, con particolare riguardo alle misure in materia di sicurezza energetica.

Ritiene inoltre, doveroso richiamare l'attenzione sui significativi interventi di riduzione della spesa sociale che il Governo ha deciso di introdurre come strumento per il reperimento delle risorse.

In tale contesto, evidenzia che le politiche attuate in materia sanitaria determinano, come richiamato anche dai rappresentanti delle regioni, un crescente divario tra il fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e il finanziamento assicurato dallo Stato.

Nell'osservare, peraltro, come dall'impianto normativo del disegno di legge non emerga un piano di interventi strutturati volto ad attuare una strategia complessiva, bensì una serie di misure di breve respiro, ritiene particolarmente grave l'indirizzo che si intende attuare sul piano fiscale, atteso che le modifiche previste non poggiano su un disegno razionale e coerente, ma introducono un insieme disomogeneo di agevolazioni che si traduce, di fatto, in una serie di mere elargizioni.

Al riguardo, stigmatizza, in particolare, la scelta di incrementare la soglia per l'accesso e la permanenza nel regime forfetario per i contribuenti persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni. Osserva, infatti, come, l'innovazione prospettata crei un significativo squilibrio tra lavoratori dipendenti e autonomi, prevedendo l'applicazione di regimi fiscali profondamente differenti, e finisca, in definitiva, per alterare i meccanismi stessi della contrattazione, spingendo i lavoratori a valutare l'opportunità di esercitare la propria prestazione quali lavoratori autonomi, anche ove tale presentazione sarebbe altrimenti assimilabile a quella di un lavoratore dipendente.

In conclusione, esprime l'auspicio che sul disegno di legge in esame sia assicurato un confronto serio e rispettoso delle prerogative del Parlamento, evitando, in particolare, che il Governo presenti proposte emendative volte a modificare in modo significativo l'assetto complessivo della manovra, senza che si possa procedere a un esame e a una discussione effettiva in sede parlamentare, anche con riferimento alle proposte avanzate dai gruppi di opposizione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) fa presente, in primo luogo, come questa manovra di bilancio non esprima alcuna strategia di politica industriale per il Paese, contenendo in larga parte misure di portata limitata, prive di alcuna visione strategica e inadeguate ad affrontare i preoccupanti dati del quadro economico, in particolare in termini di perdita di potere d'acquisto e di calo della produzione.

Sottolinea, in particolare, come gli interventi in materia previdenziale previsti dal provvedimento comporteranno un taglio di circa 14 miliardi di euro in dieci anni per effetto dell'intervento sul meccanismo di indicizzazione dei trattamenti pensionistici.

Stigmatizza, altresì, le modifiche proposte all'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per gli interventi agevolati di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, che, di fatto, alterano il principio di certezza e prevedibilità del quadro regolatorio, producendo effetti deleteri sul tessuto economico-produttivo.

Critica, ancora, l'assenza di un quadro organico di misure strutturali, tanto in favore dell'istruzione pubblica, che viene invece fortemente penalizzata dalla riduzione dell'organico del personale scolastico, quanto in favore del Servizio sanitario nazionale, ricordando invece, come l'Esecutivo abbia preferito introdurre un *bonus* per l'acquisto di prestazioni sanitarie che si traduce, unicamente, in un sostegno per il settore della sanità privata.

Esprime forte dissenso rispetto al previsto incremento delle spese per il comparto della difesa, sottolineando come che le risorse vengano utilizzate per aumentare gli investimenti in armamenti, tralasciando invece altri aspetti che giudica cruciali, come quelli relativi alla cybersicurezza.

Sottolinea, infine, le criticità che contraddistinguono le modifiche al sistema fiscale le quali, aumentando il novero dei soggetti che possono accedere al regime forfetario per i liberi professionisti, creano profonde disparità tra questi ultimi e i lavoratori dipendenti, ricordando, in ultima analisi, come gli interventi in materia fiscale dovrebbero muoversi, in ogni caso, nell'ottica di dare attuazione al principio di progressività sancito dall'articolo 53 della Costituzione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel sottolineare, in via preliminare, che l'esame di questa manovra di bilancio restituisce un quadro complessivamente sconfortante, osserva come il Ministro Giorgetti giunga alla fine di questa legislatura in una condizione di sostanziale isolamento politico, senza aver ottenuto particolari risultati e con l'unica abilità di aver mantenuto la propria posizione. Osserva viceversa come, nel frattempo, il Paese stia affondando, a causa dell'aumento del costo della vita e di una crisi energetica alla quale hanno contribuito anche scelte politiche errate. In tale contesto, ritiene che quella che la Commissione si appresta ad esaminare non sia la manovra di bilancio che permetterà al Paese di risollevarsi da questa crisi, in quanto le proposte del Governo si caratterizzano esclusivamente per l'adozione di politiche di riarmo e per l'assenza di interventi adeguati sul carovita.

In proposito, osserva come tutti i ministeri abbiano subito tagli sulle proprie dotazioni di bilancio, così come si registrano gravi carenze di risorse per i settori dell'istruzione e della sanità, mentre il comparto della difesa e degli armamenti continua a beneficiare di stanziamenti aggiuntivi e di margini di flessibilità rispetto ai vincoli europei di bilancio. Al riguardo, invita a valutare attentamente il livello di indebitamento che tali scelte comporteranno per le prossime legislature e per le generazioni future, osservando che nei prossimi anni sono già stati di fatto vincolati circa 100 miliardi di euro destinati a programmi di riarmo. Sottolinea quindi come, per tale finalità, si riescano a individuare risorse e margini di flessibilità, mentre non si riscontri la stessa determinazione per settori ben più essenziali.

In ordine al tema del costo della vita, evidenzia come la manovra non intervenga in alcun modo sulle cause strutturali alla base delle difficoltà economiche che interessano milioni di italiani, consistenti principalmente nella perdita di potere d'acquisto dei salari e nell'aumento incontrollato dei costi delle bollette energetiche. Si tratta, a suo avviso, di elementi che costituiscono oggi una delle principali fonti di insicurezza per le famiglie.

Nel rilevare come questa sia l'immagine del Paese che emerge dalle scelte dell'attuale Governo, osserva che, alla luce della limitata portata strutturale degli interventi previsti, sarebbe opportuno che la maggio-

ranza e l'Esecutivo riconoscessero con maggiore chiarezza le criticità di questa manovra di bilancio. In particolare, con riferimento alle risorse destinate alla transizione energetica, contesta la mancanza di chiarezza in ordine all'individuazione delle risorse destinate alla realizzazione di investimenti volti a sostenere gli accumuli energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Ritiene, in tal senso, che sia necessaria una maggiore trasparenza nei confronti dei cittadini circa l'effettivo impiego delle risorse provenienti dall'attivazione della clausola di salvaguardia europea.

Denuncia inoltre l'effetto che il *fiscal drag* avrebbe sulla redistribuzione del reddito, come anche gli interventi sulle pensioni che prevedono il reperimento di risorse attraverso la riduzione degli adeguamenti degli assegni previdenziali.

Con riferimento al settore della sanità, richiama i dati elaborati dalla Fondazione GIMBE, ascoltata nell'ambito delle audizioni sul provvedimento, sottolineando la necessità di affrontare con serietà il progressivo ridimensionamento della spesa sanitaria rispetto al PIL. A tale riguardo, rileva una contraddizione nell'atteggiamento del Governo che considera legittimo discutere di obiettivi di crescita per la spesa per la difesa, ma adotta un'impostazione ben diversa quanto si tratta di spesa sanitaria o di spesa per l'istruzione.

Osserva, poi, che il Paese avrebbe bisogno di una vera politica industriale, assente, a suo avviso, in questa manovra di bilancio, al fine di individuare strumenti concreti per uscire dalla stagnazione e per incentivare gli investimenti.

In conclusione, nell'osservare come lo stesso Ministro Giorgetti appaia ormai in difficoltà nel governare le diverse istanze politiche che provengono dalla maggioranza, ribadisce come la manovra di bilancio in esame si caratterizzi per la portata estremamente limitata e la totale assenza di alcuna visione strategica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare, ricordando che, come convenuto nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato per il prossimo martedì 17 novembre, alle ore 18.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 12 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 18.45 alle 18.50.